

**DELIBERAZIONE 17 MARZO 2020**

**71/2020/A**

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E L'ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1102<sup>a</sup> riunione del 17 marzo 2020

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) del 28 marzo 1983, 83/189/CEE del Consiglio e sue successive modifiche e integrazioni che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
- il regolamento (UE) del 25 ottobre 2012, 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea;
- la direttiva (UE) del 9 settembre 2015, 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);
- la direttiva (UE) del 30 maggio 2018, 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del 19 novembre 2008 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) del 30 maggio 2018, 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 21 giugno 1986, n. 317 e sue successive modifiche e integrazioni che prevede a livello nazionale una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio”, del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione”;

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (di seguito: UNI) è un’associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario a esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del Comitato Elettrotecnico Italiano;
- il ruolo di UNI, quale organismo nazionale di normazione italiano è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983, recepita dal Governo Italiano con la legge 317/86 e confermato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015; l’UNI partecipa, in rappresentanza dell’Italia, all’attività normativa degli organismi sovranazionali di normazione ISO (*International Organization for Standardization*) e CEN (*Comité Européen de Normalisation*);
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione [...]*” ha attribuito all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- ai sensi della legge 481/95, per esercitare tali funzioni l’Autorità può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche;
- l’elaborazione, la redazione, la continua revisione e l’aggiornamento di linee guida, prassi di riferimento e norme tecniche costituiscono attività in relazione alle quali viene in rilievo l’interesse dell’Autorità alla collaborazione con l’UNI.

**RITENUTO CHE:**

- l’UNI, in funzione dei propri compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente, possa fornire all’Autorità contributi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- sia opportuno formalizzare un Protocollo d’intesa che:
  - a) individui un elenco dei temi di interesse istituzionale per l’Autorità e per l’UNI, sui quali attivare le iniziative previste dal Protocollo d’intesa;
  - b) definisca le modalità di collaborazione tra le parti sulle tematiche individuate;
  - c) coordini gli interventi e adotti strumenti di collaborazione flessibili e di rapida attuazione che consentano di affrontare adeguatamente temi e problematiche concernenti la regolazione del settore dei rifiuti urbani e assimilati;

- la collaborazione con l'UNI possa utilmente svilupparsi secondo le modalità e sui temi indicati nell'Allegato A alla presente deliberazione

### **DELIBERA**

1. di approvare la stipula di un Protocollo di intesa tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione - UNI, sulla base dello schema allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di prevedere la sottoscrizione del medesimo a firma del Direttore della Divisione Ambiente, dandogli mandato per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

17 marzo 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*

**Protocollo d'Intesa**

**tra**

**l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria, 27 nella persona .....**

**e**

**l'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - , con sede in Milano, Via Sannio 2, nella persona .....**

**1. Premessa**

1.1 L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) esercita, funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati ai sensi della legge 205/17, articolo 1, comma 527, con l'obiettivo di promuovere la tutela dell'utenza e la concorrenza nel settore, oltre che di *“garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*.

1.2 In particolare, il legislatore ha attribuito all'Autorità le seguenti funzioni di regolazione e controllo in materia di:

- a) emanazione di direttive per la separazione contabile amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

## **Allegato A**

- b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- j) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

## Allegato A

- k) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
  - l) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.
- 1.3 Tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”. Ai sensi della legge istitutiva 14 novembre 1995 n. 481, l’Autorità può avvalersi della collaborazione delle altre amministrazioni pubbliche.
- 1.4 L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (di seguito: UNI) è un’associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività tecnica normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrotecnico ed elettronico di competenza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano. Il ruolo dell’UNI, quale Organismo nazionale di normazione italiano, è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983, recepita dal Governo Italiano con la legge 317/86 e confermato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015. L’UNI partecipa, in rappresentanza dell’Italia, all’attività normativa degli organismi sovranazionali di normazione: ISO (*International Organization for Standardization*) e CEN (*Comité Européen de Normalisation*).
- 1.5 L’UNI, nel suo ruolo istituzionale, ha come compiti principali:
- a) l’elaborazione di norme che vengono sviluppate da Organi tecnici ai cui lavori partecipano tutte le parti interessate assicurando, in tal modo, il carattere di trasparenza e condivisione;

## **Allegato A**

- b) la rappresentanza dell'Italia nelle attività di normazione a livello mondiale (ISO) ed europeo (CEN) per promuovere l'armonizzazione delle norme ed agevolare gli scambi di prodotti e servizi;
  - c) il supporto alle attività di ricerca e innovazione, favorendo il trasferimento tecnologico e la condivisione di conoscenze e buone pratiche anche attraverso l'elaborazione di prassi di riferimento;
  - d) la pubblicazione e la diffusione delle norme tecniche, delle prassi di riferimento e dei prodotti editoriali ad esse correlati, sia direttamente, sia attraverso accordi di collaborazione (eventi divulgativi, attività di formazione) con i sistemi di rappresentanza, sia tramite servizi di consultazione e abbonamento online.
- 1.6 Per il raggiungimento dei propri scopi l'UNI ha facoltà di:
- a) collaborare con gli Organi Pubblici, Enti, Aziende e Associazioni che ne condividono gli scopi;
  - b) collaborare e mantenere i rapporti con gli organismi europei ed internazionali di normazione che interessano il settore dei rifiuti urbani;
  - c) promuovere e partecipare a studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, iniziative di carattere scientifico e tecnico, attività di ricerca e innovazione, esperienze e ricerche che attengono al settore dei rifiuti urbani;
  - d) promuovere attività di certificazione nazionali ed internazionali;
  - e) realizzare ogni altra attività utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.
- 1.7 Tra i soci di diritto dell'UNI sono annoverati il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione, il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il CNR.

## **Allegato A**

### **2. Definizione di temi di comune interesse**

Considerati i rispettivi ruoli e ambiti di azione e interesse, l’Autorità e l’UNI ritengono opportuno avviare un rapporto di collaborazione, finalizzato a:

- 2.1 progettare e realizzare comuni attività (elaborazione, redazione e manutenzione di linee guida, prassi di riferimento o norme tecniche, nazionali o internazionali) su argomenti di interesse degli utenti, dei gestori e degli Enti territorialmente competenti con riferimento alle attività relative al settore dei rifiuti urbani (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento);
- 2.2 strutturare e realizzare progetti ad hoc per lo svolgimento di attività specifiche;
- 2.3 garantire un’azione permanente di coordinamento e consultazione tra l’Autorità e l’UNI circa le ricadute in ambito tecnico normativo della regolazione dell’Autorità. Tale azione di coordinamento potrà avere luogo tramite lo svolgimento di incontri su temi specifici, ovvero tramite la costituzione di opportuni gruppi di lavoro per l’aggiornamento e manutenzione di norme tecniche e prassi di riferimento elaborate;
- 2.4 favorire azioni di promozione da parte di UNI del processo di armonizzazione a livello europeo su argomenti tecnico normativi di regolazione e gestione delle attività relative al settore dei rifiuti urbani e assimilati.

Il presente Protocollo d’Intesa sarà seguito da specifici documenti integrativi che, in accordo tra le parti, definiscano il dettaglio delle modalità di collaborazione.

L’Autorità e l’UNI designeranno, ciascuno per il proprio ambito, un referente per l’attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo d’Intesa e nei successivi documenti integrativi. I referenti così designati possono essere supportati nell’attività di monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo da un gruppo di lavoro paritetico individuato dalle Parti.



## **Allegato A**

Sono oggetto di comune interesse delle parti le tematiche di seguito rappresentate in via esemplificativa e non esaustiva:

### ***a) Qualità dei servizi di gestione integrata dei RU***

*a.1* elaborazione, redazione e aggiornamento di linee guida, prassi di riferimento e norme tecniche in materia di requisiti delle prestazioni fornite agli utenti e di gestione delle attività relative al settore dei rifiuti urbani e assimilati:

*a.2* elaborazione, redazione e aggiornamento di linee guida, prassi di riferimento e norme tecniche in materia di criteri per la misurazione della qualità e quantità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.

### ***b) Impianti di trattamento***

*b.1* elaborazione, redazione e aggiornamento di linee guida, prassi di riferimento e norme tecniche in materia di requisiti tecnici per l'accesso agli impianti di trattamento;

*b.2* elaborazione, redazione e aggiornamento di linee guida, prassi di riferimento e norme tecniche per la misura delle prestazioni di natura ambientale degli impianti di trattamento.

### ***c) Continuità e sicurezza del servizio***

*c.1* elaborazione, redazione e aggiornamento di linee guida, prassi di riferimento e norme tecniche in materia di classificazione e misura delle sospensioni/interruzioni dei servizi;

*c.2* elaborazione, redazione e aggiornamento di linee guida, prassi di riferimento e norme tecniche in materia di sicurezza nella gestione dei servizi.

### ***d) Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani***

## **Allegato A**

*d.1* elaborazione, redazione e aggiornamento di linee guida, prassi di riferimento e norme tecniche in materia di criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini del loro recupero.

### ***e) Economia Circolare***

*e.1* elaborazione, redazione e aggiornamento di linee guida, prassi di riferimento e norme tecniche in materia di Economia Circolare, con particolare riferimento al riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani.

### **3. Aspetti finanziari**

La stipula del presente Protocollo d'Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti, fermo restando eventuali profili disciplinati nei documenti integrativi.

### **4. Durata**

Il presente Protocollo d'Intesa ha la durata di tre anni dalla data della stipula che per convenzione viene stabilita dalla data delle firme digitali apposte sul protocollo stesso ed è escluso il tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto, da una delle due parti, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza come sopra stabilita. La parte ricevente la proposta di rinnovo dovrà entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della proposta comunicare per scritto l'accettazione o il diniego al rinnovo.

### **5. Clausole sicurezza**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù dell'esecutività delle attività di cui al presente Protocollo, sia eventualmente chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti

## **Allegato A**

è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/08 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (articolo 2 del D.I. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

### **6. Registrazione**

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai fini della vigente normativa nazionale in materia.

### **7. Privacy**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

**8. Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Milano.

---

**Per l'Ente Nazionale Italiano di  
Unificazione**

( \_\_\_\_\_ )

---

**Per l'Autorità di Regolazione per  
Energia Reti e Ambiente**

( \_\_\_\_\_ )

Milano, 2020

[date e firme digitali]